

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORE, BOCCASSI, BRAMBILLA, TREBBI e BITOSS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1965

Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione previdenziale dei salariati dello Stato è stata disciplinata, dall'origine, da diverse disposizioni che hanno modificato nel tempo i criteri ed il trattamento riservato a questi lavoratori. Infatti:

1) il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, sottopose gli operai permanenti dipendenti dello Stato all'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia, gestita dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, oggi Istituto nazionale della previdenza sociale;

2) il regio decreto-legge 24 dicembre 1924, n. 2114, che disciplinò lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati, istituì all'articolo 58 un trattamento di previdenza a carico dello Stato che doveva integrare quello dell'assicurazione obbligatoria suddetta;

3) successivamente con il regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, fu esteso agli operai permanenti il trattamento di pensione statale ed essi furono pertanto assoggettati alla ritenuta del 4 per cento in conto Tesoro;

4) il regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, dettò anche norme con l'intento di disciplinare il cumulo delle due pensioni, dello Stato e dell'assicurazione ob-

bligatoria, nella ipotesi che lo stesso salariato maturasse i requisiti necessari per ottenerle entrambe;

5) le norme contenute nel regio decreto-legge 2383 del 1925 furono rielaborate nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833. In base a tale decreto legislativo i salariati statali, essendo assoggettati a due trattamenti di previdenza, potevano conseguire a 60 anni se uomini e 55 se donne la pensione di vecchiaia dell'INPS (eventualmente prima la pensione di invalidità), conservandola in servizio fino al collocamento a riposo al 65° anno; all'atto del collocamento a riposo ottenevano la pensione dello Stato, detraendosi da questa la pensione INPS con esclusione della maggiorazione dei figli a carico; e nel caso che l'interessato potesse far valere altri periodi di iscrizione all'INPS non utili per il trattamento dello Stato la detrazione era limitata alla somma attribuita all'atto della prima liquidazione con esclusione delle integrazioni ottenute successivamente in base ad aumenti stabiliti da nuove disposizioni di legge. Il trattamento in atto fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 20, pur nella sua complessità, trovava la sua giustificazione nella circostanza che

dal 1924 i salariati statali erano stati sottoposti a due ritenute sulla loro retribuzione, una in conto Tesoro per il trattamento statale e l'altra per il versamento dei contributi all'INPS. Essi complessivamente pagavano pertanto delle somme superiori a quelle corrisposte dagli altri lavoratori che corrispondevano un solo contributo. Con un calcolo approssimativo, si può ritenere che prima dell'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 1956 e mediamente per tutti i periodi, i salariati pagavano, oltre il contributo in conto Tesoro del 4 per cento sulla retribuzione, alla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'INPS il 3-4 per cento sulla retribuzione stessa. Complessivamente quindi essi hanno versato circa il 7-8 per cento sulla retribuzione, mentre gli altri dipendenti dello Stato versavano solo il 6 per cento.

In seguito alla legge 20 dicembre 1954 numero 1181, contenente delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sullo statuto dei dipendenti dello Stato, fu approvato il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 1956, il quale, modificando la situazione su esposta, ha disposto all'articolo 10 che lo Stato subentri nei diritti dei salariati e loro aventi causa nei confronti dell'INPS, per intero, per i servizi dal 1° gennaio 1926 per cui vi è stata iscrizione alla assicurazione invalidità e vecchiaia e che sono stati anche utili alla pensione statale. Lo stesso articolo 10 ha inoltre disposto che l'attribuzione della pensione INPS (di vecchiaia e invalidità) allo Stato, anziché all'interessato, avesse luogo fin dalla data in cui questa veniva costituita, anche prima del collocamento a riposo, salvo i casi di coloro che l'avessero ottenuta prima della entrata in vigore delle nuove disposizioni e salvo il caso (stabilito dalla legge 13 agosto 1957, n. 762) di coloro che avevano già conseguito i requisiti contributivi necessari per liquidare la pensione alla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Le disposizioni attualmente in vigore, quindi, appaiono sostanzialmente ingiuste, perchè privano i salariati statali di quel trattamento che sarebbe loro spettato in rela-

zione ai contributi versati nelle due distinte forme di previdenza. L'autonomia di queste avrebbe dovuto comportare, sia pure per lo stesso servizio, in relazione ai due diversi contributi, due distinte prestazioni, che avrebbero dovuto essere garantite entrambe agli interessati proprio in relazione ai maggiori oneri sopportati. In ogni caso poi, non si doveva assolutamente consentire che lo Stato subentrasse nei diritti dei salariati verso l'INPS per i periodi durante i quali, essi, avendo maturato la pensione di questo Istituto, di vecchiaia o di invalidità, continuavano a prestare servizio alle dipendenze dello Stato stesso, e continuavano a versare in conseguenza il contributo al Tesoro. Non vi è nessuna ragione valida di vietare il cumulo della pensione INPS e della retribuzione e mai in realtà, come si è visto, esso, fu vietato in passato. Come è noto anche le vigenti disposizioni in materia di cumulo di pensione e stipendi a carico dello Stato, permettono il cumulo di un trattamento ordinario di quiescenza, fino all'ammontare di lire 60 mila mensili con lo stipendio in caso di rioccupazione alle dipendenze dello Stato (articolo 14 della legge 8 aprile 1952, numero 212).

Il presente disegno di legge prende atto dei principi che il legislatore ha voluto attuare con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, attribuendo anche ai salariati, come agli altri dipendenti dello Stato, il solo diritto alla intera pensione statale e regolarizzando la situazione contributiva mediante accollo agli interessati del solo contributo dovuto nella misura del 6 per cento della pensione dello Stato, e sgravandoli di ogni contribuzione all'INPS. Tuttavia prende le mosse dalle necessità che siano emanate speciali norme transitorie che tengano conto da una parte dei diritti quesiti degli interessati o anche delle semplici aspettative determinate dalla precedente legislazione e dall'altra dei maggiori contributi versati.

Tali norme transitorie devono basarsi sul principio di riconoscere agli interessati, oltre la pensione statale, una quota di pensione INPS in relazione alla maggiore contribuzione cui sono stati sottoposti, e di ri-

conoscere loro inoltre il diritto alla intera pensione di vecchiaia o di invalidità dell'INPS per il periodo di continuazione del servizio dopo la liquidazione e fino alla cessazione del servizio stesso.

È difficile determinare con esattezza la misura della maggior somma pagata dai salariati dello Stato fino al 1956, per le numerose e diverse norme che nel tempo hanno disciplinato la contribuzione dell'assicurazione invalidità e vecchiaia. Fino al 1945 i datori di lavoro ed i prestatori d'opera ne sostenevano l'onere in misura uguale (articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827). Se si tiene conto che il contributo era in media (sia pure con il sistema della misura fissa in rapporto alle classi di retribuzione) stabilito intorno al 9 per cento della retribuzione (vedansi ad esempio le tabelle allegate al regio decreto 14 aprile 1939, n. 636), si può ritenere che il salariato fino al 1945 ha versato almeno il 4 per cento della retribuzione all'INPS (oltre il 4 per cento in conto Tesoro). Il periodo in cui i salariati furono esonerati dalla contribuzione, come tutti gli altri lavoratori, essendo stato il relativo onere posto per intero a carico degli imprenditori (decreto legislativo 2 aprile 1946 n. 142) è assai breve, e già con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947 n. 689 fu nuovamente stabilito un nuovo contributo a loro carico per sostenere l'onere delle integrazioni delle pensioni corrisposte con gli assegni di contingenza, contributo che gravò inizialmente sui prestatori d'opera nella misura del 4 per cento della retribuzione (articolo 5). Successivamente la misura fu variata e quindi la legge 4 aprile 1952, n. 218, costituendo il Fondo adeguamento pensioni, stabilì il contributo dei lavoratori nella misura del 25 per cento rispetto a quello globale (articolo 16) e quindi esso fu prima del 2,40 per cento sulla retribuzione e quindi superiore. Si deve quindi ritenere, come già

è stato fatto presente, che, secondo una media globale da riferirsi a tutti i periodi antecedenti il 1956, il maggior onere contributivo dei salariati si è aggirato tra l'1 e il 2 per cento (7-8 per cento anziché 6 per cento come gli altri statali).

In relazione a questa situazione di maggiore onere contributivo e in relazione alle aspettative che per tanti anni la legislazione precedente al 1956 aveva determinato nei salariati statali è ritenuto giusto dai presentatori del presente disegno di legge che sia appunto conservata ai suddetti, oltre la pensione statale, una aliquota della pensione dell'assicurazione invalidità vecchiaia dell'INPS. Sorge la questione di determinare nella misura tale aliquota, con criteri di giustizia più che altro equitativa, considerato che non è possibile, o per lo meno sarebbe troppo complesso, tecnicamente, determinarla con riferimento alle maggiori quote contributive effettivamente versate da ognuno. Si consideri tuttavia che il decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 1956 all'articolo 8 dispone l'assunzione a carico dello Stato della parte di contribuzione dovuta dai salariati, con decorrenza al 1° maggio 1952, e che la sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2 aprile 1964, nel ritenere infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 1956, ha ritenuto di dover appunto porre in rilievo il diritto acquisito degli interessati alla restituzione della maggior contribuzione corrisposta. Da queste considerazioni pertanto prende le mosse la proposta di attribuire ai salariati il diritto ad una quota di pensione INPS corrispondente a un quarto dei contributi versati o accreditati nelle singole posizioni assicurative, ritenendosi che tale quota rappresenti appunto mediamente la parte che è stata effettivamente a carico di questi lavoratori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e della legge 13 agosto 1957, n. 762, i salariati statali e le loro vedove ed orfani conservano il diritto alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i servizi resi dal 1° gennaio 1926 fino al 30 giugno 1956, con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati anche per la pensione statale, per intero fino alla data di cessazione dal servizio.

A partire dalla data di cessazione dal servizio, spetta ai suddetti aventi diritto in sostituzione della pensione e comunque anche se questa non è stata liquidata un supplemento di pensione nell'assicurazione predetta, determinato, ai sensi delle vigenti norme, in relazione ad un quarto dei contributi versati o accreditati nella propria posizione assicurativa.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno efficacia dal 1° luglio 1956 e le competenti amministrazioni provvederanno d'ufficio a tutti gli adempimenti amministrativi o finanziari.